

28/7/2010

TRIBUNALE DI PERUGIA
Collegio per i Reati Ministeriali

Studio Legale Avv. Pecorella

Si trasmette, a fini di notifica, il provvedimento emesso dall'Intestato Collegio in data 28.7.2010 e depositato presso questa cancelleria il 30.7.2010 relativamente al Proc. iscritto al n. 1/2010 Tribunale dei Ministri nei confronti di Pietro Lunardi.

Distinti saluti.

Perugia, 2.8.2010

Responsabile della Sezione Penale
CANCELLIERE IC2
(D.ssa Anna Maria Minelli)



OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DEL TRIBUNALE DI PERUGIA

La presunta "utilità ricevuta" dallo scrivente per aver **acquistato ad un prezzo di favore nel giugno 2004** un immobile in via dei Prefetti si poggia esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate durante un interrogatorio di un indagato (Arch. Zampolini) nell'inchiesta dei Grandi Eventi, che afferma estemporaneamente e senza elementi di appoggio che "il valore dell'immobile di via dei Prefetti può essere almeno di 7 milioni, forse 8", contro i 3 milioni rogati tra Propaganda Fide e l'Immobiliare San Marco di proprietà dell'ex Ministro Lunardi.

Si fa notare che esistono ben quattro perizie, **una** della Banca che ha rilasciato per l'acquisto dell'immobile il mutuo all'Immobiliare San Marco, **due** perizie giurate presso i Tribunali di Roma e di Bologna e l'**ultima** riconducibile ai valori degli immobili al metro quadro (bollettini) (2003 - 2004) prodotti dall'osservatorio Immobiliare della Regione Lazio (FIAIP), perizie che smentiscono categoricamente la dichiarazione dell'architetto Zampolini. Pertanto la presunta "utilità ricevuta" dall'ex Ministro Lunardi è assolutamente inesistente.

Il **finanziamento** concesso **nel dicembre 2005** (a distanza di 16 mesi dalla compravendita dell'immobile di via dei Prefetti) a Propaganda Fide attraverso Arcus SpA è stato proposto da un decreto dell'allora Ministro dei Beni Culturali Rocco Buttiglione firmato **solo per concerto** dall'ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Lunardi che ovviamente **"grazie a tale sua qualifica"** non aveva la delega per "concedere" autonomamente il finanziamento al Vaticano. Tale **finanziamento** di Euro 2,5 milioni è stato concesso come contributo (su un valore di intervento complessivo per il restauro del Palazzo di Propaganda Fide di Piazza di Spagna di Euro 15 milioni) dallo Stato Italiano anche in ragione dei danni statici provocati dalle vibrazioni indotte dai lavori della sottostante metropolitana (1950-60).

Il finanziamento concesso, nel dicembre 2005, con il decreto Buttiglione è assolutamente legittimo, se non altro per essere stato integrato nel 2007 da un ulteriore contributo di Euro 2,5 milioni con decreto Rutelli - Di Pietro del Governo Prodi.

Pertanto l'accusa di **"in difetto dei presupposti"** per la concessione dei finanziamenti è assolutamente infondata e di conseguenza il mancato rispetto dell'articolo 96 della Costituzione da parte dell'ex Ministro Lunardi.



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI presso IL TRIBUNALE DI PERUGIA

RELAZIONE MOTIVATA

R.G.Coll. | 1/10
R.G.P.M. | 1560/10

Il Collegio così composto:

Presidente	dott. Alfredo RAINONE
Giudice	dott.ssa Paola VELLA
Giudice	dott.ssa Maria Pia DI STEFANO

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe registrato a carico di :

Pietro LUNARDI, nato a Parma il 19 luglio 1939

persona sottoposta a indagini in ordine a:

reato di cui agli artt. 81, 110, 319, 319bis c.p., per aver **acquistato ad un prezzo di favore dalla "Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o di Propaganda Fide", rappresentata dal Cardinale Crescenzo SEPE, l'immobile sito in Roma, con ingressi da Via dei Prefetti numeri 18 e 19 e da Vicolo Valdina n. 11.**

L'immobile, rappresentato da un fabbricato da cielo a terra, sviluppantesi su cinque piani, è stato acquistato, mediante l'intervento risolutivo di Angelo BALDUCCI e tramite l'IMMOBILIARE SAN MARCO s.r.l., di cui era amministratore legale il figlio Giuseppe LUNARDI, con atto Rep. n. 26.909 Notar Gianluca Napoleone in data 3 giugno 2004 per corrispettivo di 3.000.000,00 €, pagati in parte tramite mutuo acceso presso il Credito Artigiano s.p.a., per l'importo di 2.400.000,00 €.

A fronte di tale acquisto, Pietro LUNARDI, all'epoca Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentiva, grazie a tale sua qualifica, che la "Congregazione Pro Gentium Evangelizzazione" (Propaganda Fide) accedesse al finanziamento ARCUS, **in difetto dei presupposti**, per l'importo di 2.500.000,00 €, per la realizzazione di un Museo aperto al pubblico, da realizzarsi nella sede di Piazza di Spagna n. 48 in Roma (competenza Perugia ai sensi dell'art. 11 c.p.p.), nelle date sopra predicate.

Alfredo Rainone

Le eccezioni sollevate, con **"invito a dedurre"**, da parte della Corte dei Conti ed erroneamente attribuite ai Ministri finanziatori (Buttiglione - Lunardi) dalla Procura di Perugia, in tema del restauro del Palazzo di Propaganda Fide di Piazza di Spagna, non sono riferite in alcun modo alla legittimità dei finanziamenti, bensì alla gestione dei finanziamenti stessi riconducibile ai vertici di Arcus competenti della gestione stessa. Si cerca di far credere da parte del Tribunale di Perugia che "l'invito a dedurre" fosse emesso dalla Corte dei Conti del Lazio a carico di chi ha concesso ed erogato il finanziamento Arcus (Buttiglione-Lunardi) piuttosto che, come in realtà è avvenuto, a carico di chi ha gestito (i vertici di Arcus) il finanziamento stesso.

A sostegno della accusa di corruzione (Sepe-Lunardi) il Tribunale di Perugia (quindi il Tribunale dei Ministri) viene citata una lettera del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui viene sollecitata l'approvazione di ben nove progetti finanziabili da Arcus, con l'espressione **"d'ordine del Ministro"** per ipotizzare che ci sia stato un interesse ed una sollecitazione personale dell'ex Ministro Lunardi, dimenticando che è abitudine corrente dei funzionari ministeriali utilizzare, per rafforzare la loro richiesta di sollecito, l'espressione "d'ordine del Ministro". Per quanto riguarda la dichiarazione del dott. Ettore Pietrabissa (Direttore Generale di Arcus) si ricorda che all'epoca del decreto (2005) non esisteva, all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Arcus, nessun tipo di procedura da seguire, quindi è improprio e fuoriposto che si parli di **"procedura non frequente"**.

OSSERVA

Premessa

In data 19.6.10 questo Collegio riceveva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia gli atti del procedimento penale, indicato in epigrafe, con **"richiesta di restituzione al fine della immediata rimessione, ex art. 8 L. Cost. 16 gennaio 1989 n. 1, al Presidente della camera competente per il conseguimento dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Pietro LUNARDI"**.

Nella motivazione, stesa a corredo della richiesta, la Procura della Repubblica premetteva che, in data 18 giugno 2010, era pervenuta la nota del 16.6.10, con cui il Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti del Lazio aveva trasmesso copia di **"invito a dedurre"**, emesso da quell'Ufficio per fatti relativi all'erogazione di un finanziamento ARCUS, società interamente partecipata da capitale pubblico, per l'importo di 2.500.000,00 euro, per un Museo aperto al pubblico, da realizzarsi nella sede di Piazza di Spagna n. 48.

In allegato alla missiva, vi erano la nota dell'1.3.05 con cui il Cardinale Crescenzo SEPE chiedeva al Ministro per le Infrastrutture Pietro LUNARDI il finanziamento per la realizzazione del suddetto Museo, e la nota del 21.10.05, **"d'ordine del Ministro"**, di richiesta di trattazione **"prioritariamente, ed in via di massima urgenza"** di alcuni progetti, tra i quali quello in esame; emergeva, inoltre, che, nel corso della sua audizione, dinanzi alla Procura della Corte dei Conti del Lazio, in data 9.6.10, Ettore Pietrabissa, direttore generale di ARCUS s.p.a., aveva dichiarato che quest'ultima segnalazione era avvenuta **"secondo una procedura non frequente, dal Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture"**.

Esaminati gli atti, questo Collegio, sentito il pubblico ministero ai sensi dell'art. 8 co. 1 L. Cost. n. 1/89, con la richiesta di chiarimenti di cui alla nota del 9.7.10, ed acquisite le relative osservazioni in data 27.7.10, esaminata, altresì, la memoria difensiva, ex art. 6 co. 2 L. cit., del 27.7.10, in vista della decisione da assumere nel termine prescritto dall'art. 8, co. 1 L. cit., si è riunito nella odierna Camera di Consiglio per deliberare.

Motivazioni

L'esame degli atti pervenuti, ivi compresa la memoria difensiva del 27.7.10, rende opportuna una previa delibazione in ordine alla competenza territoriale sul reato contestato.

A tal fine, va subito premesso che tale valutazione si colloca in un segmento procedimentale anteriore non solo al dibattimento ma anche alle varie forme di rinvio a giudizio, contemplate dall'ordinamento, così come al momento incidentale, relativo ad eventuali misure cautelari; nella presente fase, invero, non si configura nemmeno un vero e proprio capo di imputazione, ma una notizia di reato che sottende l'eventuale commissione di un crimine e la sua stessa attribuibilità ad

[Handwritten signature]

Alfredo Raimone

Angelo Balducci, che viene falsamente indicato come **Capo di Gabinetto** al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti durante la legislatura 2001- 2006, nella realtà, in qualità di "Consulatore" per la gestione del patrimonio di Propaganda Fide, ha avuto l'unica funzione di segnalare all'ex Ministro Lunardi l'opportunità per l'acquisto dell'immobile di via dei Prefetti e quindi di creare il contatto con il Cardinale Sepe.

Diego Anemone è intervenuto nell'operazione di via dei Prefetti in quanto imprenditore incaricato da Propaganda Fide per i lavori di bonifica dell'immobile prima della vendita, nel giugno 2004, all'Immobiliare San Marco e nella preparazione dei documenti necessari per il passaggio di consegne dei lavori stessi, documenti consegnati poi in busta alla figlia dell'ex Ministro Lunardi tramite l'autista tunisino che, senza conoscerne i contenuti dichiarava ai Magistrati di Perugia di aver pensato che potesse contenere un assegno (*"non so bene cosa contenesse, ho pensato che ci fosse un assegno"*). Anemone non è mai intervenuto nelle operazioni di compravendita dell'immobile di via dei Prefetti, né tanto meno era presente alla stipula dell'atto di compravendita come dichiarato dall'Arch. Zampolini ai Magistrati di Perugia.

L'architetto Zampolini Angelo interviene, invece, come dichiarato dallo stesso, durante la **stipula dell'atto di compravendita** dell'immobile di via dei Prefetti come referente tecnico, ma non nella stanza del rogito davanti al notaio (*"non ricordo di aver svolto alcun ruolo attivo per la compravendita"* ed inoltre *"ero presente il giorno del rogito, ma in una stanza separata, nel caso fossero sorte difficoltà tecniche"*). Esegue la DIA di uno degli appartamenti dell'immobile di via dei Prefetti e si interessa per ottenere un passo carrabile.

un determinato soggetto; in altri termini, versandosi ancora in una fase di indagine, la fattispecie criminosa da ascrivere all'indagato è tuttora in corso di formazione e, conseguentemente, la valutazione rimessa al Collegio sul punto non può che rivestire la natura di sommarietà.

La verifica della competenza viene dunque effettuata alla luce di quanto appena premesso.

Ciò posto, la competenza territoriale sui fatti in contestazione andrebbe individuata nel Tribunale di Roma in base agli ordinari criteri di determinazione della competenza; occorre, quindi, verificare se sussista in concreto il presupposto per l'applicazione dello spostamento della competenza in Perugia, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., risultando iscritto nel registro degli indagati della Procura presso il Tribunale di Perugia un magistrato del distretto romano e già ipotizzata in atti una connessione tra i rispettivi reati giustificativa di detto spostamento.

Risulta dagli atti che, a carico di Anemone Diego, Balducci Angelo, Zampolini Angelo ed altri è stato contestato il delitto di cui all'art. 416 c.p., in quanto gli stessi "si associavano tra loro al fine di commettere una serie indeterminata di reati di corruzione, abuso di ufficio e riciclaggio", dal 1999 ad oggi; tali soggetti figurano anche nell'ipotesi accusatoria a carico del Lunardi, sebbene non nominativamente indicati nel titolo del "capo di imputazione", quali concorrenti.

In particolare:

Balducci Angelo (soggetto che ha rivestito, quale pubblico ufficiale, diverse cariche nel settore degli appalti dei lavori di opere pubbliche, tra cui Provveditore alle OO.PP. del Lazio e capo di Gabinetto del Ministro Lunardi) viene individuato nello stesso capo di imputazione ascritto al Lunardi quale soggetto il cui intervento si rivelò risolutivo per l'acquisto dell'immobile di via dei Prefetti (v. capo di imputazione); lo stesso era anche Consulatore della "Propaganda Fide", che si sarebbe avvantaggiata dell'indebito finanziamento, favorito dal Lunardi (v. dichiarazioni Zampolini 18.5.10);

L'imprenditore Diego Anemone risulta presente alla stipula dell'atto di compravendita del palazzo di via dei Prefetti e ne seguì inizialmente i relativi lavori di ristrutturazione (v. dichiarazioni Zampolini 18.5.10); inoltre, intratteneva rapporti con la figlia del Lunardi, cui avrebbe anche consegnato una busta -probabilmente contenente denaro finalizzato al finanziamento dell'operazione- per il tramite del suo uomo di fiducia Hidir Fathi Ben Laid (v. dichiarazioni di quest'ultimo del 27.4.10);

L'architetto Zampolini Angelo (che, per conto dell'Anemone, trasformava la provvista di contanti forniti da quest'ultimo in assegni bancari e circolari, utilizzati per l'acquisto di immobili a favore di pubblici ufficiali) partecipò all'operazione di compravendita dinanzi al Notaio e ne seguì le connesse pratiche amministrative, su richiesta del Balducci (v. dichiarazioni Zampolini 18.5.10).

Alfredo Raimone

Nell'ambito dell'ipotesi accusatoria nei confronti dell'ex Ministro Lunardi che si riferisce esclusivamente ai rapporti intercorsi tra Sepe e Lunardi, i soggetti Balducci, Anemone e Zampolini non hanno avuto funzioni tali da poter parlare di **"concorso"** come è stato evidenziato ai punti precedenti (infatti **"figurano nell'ipotesi accusatoria a carico dell'ex Ministro Lunardi, sebbene non nominativamente indicati nel titolo del "capo di imputazione", quali concorrenti"**, vedi pag. 3 della relazione del Tribunale dei Ministri).

Per quanto riguarda il richiamo ad un quarto soggetto, il magistrato romano **"Achille Toro"**, come collegato alla presunta accusa di corruzione (Sepe-Lunardi) basta ricordare che i fatti riconducibili al rapporto Sepe-Lunardi risalgono agli anni 2004-2005, mentre quelli riconducibili al magistrato romano Achille Toro **"rivelatore di notizie riservate"** sono relativi agli anni 2008-2009.

Il tentativo di trovare un collegamento tra i fatti avvenuti in tempi palesemente diversi, prova la volontà persecutoria da parte del Tribunale di Perugia nei confronti dell'ex Ministro Lunardi.

Tra l'altro Achille Toro non ha mai ricoperto, come affermato dai magistrati di Perugia, la qualifica di **"Capo di Gabinetto"** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella legislatura 2001-2006 in cui Lunardi ricopriva la carica di Ministro.

In siffatto contesto, l'ipotesi di corruzione, ascritta in concorso al Lunardi, sembra potersi configurare quale reato-fine, rispetto al sodalizio criminoso ex art. 416 c.p., riconducibile ai predetti Balducci, Anemone, Zampolini ed altri; infatti, dalle risultanze delle indagini preliminari, trasmesse a questo Collegio (intercettazioni, verbali di dichiarazioni ecc.), emerge, quale elemento caratterizzante del reato associativo, la sistematica corruzione di pubblici ufficiali, funzionari e magistrati, finalizzata al conseguimento di illeciti vantaggi; corruzione posta in essere anche nell'ipotesi accusatoria ascritta al Lunardi in concorso con i predetti soggetti. → *psl so*

Come detto, nell'ambito dello stesso filone d'indagine risulta iscritto nel registro degli indagati anche il magistrato romano Achille Toro, all'epoca Procuratore Aggiunto della Procura capitolina, con specifiche attribuzioni di coordinatore dei reati contro la pubblica amministrazione, al quale viene imputato il ruolo di "rivelatore di notizie riservate", coperte da segreto d'ufficio, che pervenivano ad Anemone e Balducci - anche per il tramite di terzi soggetti ad essi legati - in cambio di illeciti vantaggi personali e familiari; con la conseguenza che anche quello ascritto al Toro, per le caratteristiche dell'imputazione, pare rivestire la connotazione di reato-fine, rispetto al reato associativo di cui sopra. *psl so* 2008-2009 ↔ (Lunardi - Sepe 2004-2005)

Pertanto, anche in forza delle pronunce giudiziali, già intervenute sul punto (Gip Firenze 5.2.10, Gip Perugia 27.2.10, Trib. Riesame Perugia 23.3.10, Trib. Riesame Perugia 14.5.10), la competenza territoriale sul reato associativo è stata pacificamente attratta presso il Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

Analoga sorte sembra doversi riservare al reato-fine ascritto al Lunardi.

Invero, per costante giurisprudenza, la connessione tra reato-fine e reato associativo è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, laddove "risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso, o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto-nell'ambito del generico programma criminoso-abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato da lui, poi, effettivamente commessi" (da ultimo Cass. 21.10.09 n. 46134).

wo!
psl so
E, applicando tale principio alla diversa "fase embrionale" in cui attualmente si versa, può ipotizzarsi, sulla base degli atti, che il reato-fine in discussione sia stato oggetto di un originario processo volitivo, comune agli associati; ipotesi che appare ragionevole, anche considerando che sia il Balducci che il Toro rivestirono, in quegli anni, il ruolo di Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture. ?

Pertanto, anche per la posizione del Lunardi va affermata, allo stato degli atti di indagine, la competenza territoriale, come determinata ex art. 11 c.p.p.

Del resto, sebbene la connessione operi come criterio determinativo della competenza autonomo e originario, tuttavia, esso non assume carattere definitivo nelle fasi procedurali

psl so *mat* *A. Paolo Raimondi* ⁴

Secondo il Tribunale di Perugia o dei Ministri **"le emergenze processuali non depongono a favore di un provvedimento di archiviazione"** per due ragioni che sono smentite dai fatti:

- 1) Il **finanziamento** concesso **nel dicembre 2005** a Propaganda Fide attraverso Arcus SpA è stato proposto da un decreto dell'allora Ministro dei Beni Culturali Rocco Buttiglione firmato, solo per concerto, dall'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi. Tale **finanziamento** di Euro 2,5 milioni è stato concesso come contributo (su un valore di intervento complessivo per il restauro del Palazzo di Propaganda Fide di Piazza di Spagna di Euro 15 milioni) dallo Stato Italiano, anche in ragione dei danni statici provocati dalle vibrazioni indotte dai lavori della sottostante metropolitana. Il finanziamento concesso, nel dicembre 2005, con il decreto Buttiglione è assolutamente legittimo, se non altro per essere stato reiterato ed integrato nel 2007 da un ulteriore contributo di Euro 2,5 milioni (con decreto Rutelli - Di Pietro del Governo Prodi). Le eccezioni sollevate, con invito a dedurre, da parte della Corte dei Conti ed erroneamente attribuite ai Ministri finanziatori dalla Procura di Perugia, in tema del restauro del Palazzo di Propaganda Fide di Piazza di Spagna, non sono riferite in alcun modo alla legittimità dei finanziamenti, bensì alla **gestione dei finanziamenti** stessi riconducibile ai vertici di Arcus competenti della gestione stessa. Pertanto le accuse del Tribunale di Perugia per l' **"assoluta carenza dei presupposti"** ai fini della concessione dei finanziamenti e per la **"contrarietà dell'atto ai doveri dell'ufficio"** sono assolutamente infondate, come d'altra parte è infondato il mancato rispetto dell'articolo 96 della Costituzione, da parte dell'ex Ministro Lunardi. E' una realtà invece, il fatto che il 9 dicembre 2010 è stato aperto al pubblico il sistema museale del Palazzo di Propaganda Fide di Piazza di Spagna, nel rispetto di quanto previsto in merito ai finanziamenti statali nei rapporti tra Vaticano ed Arcus. L'espressione **"sollecitato personalmente"** è assolutamente infondata, falsa e infamante.
- 2) La presunta **"utilità ricevuta"** (sedici mesi prima (**giugno 2004**) del finanziamento di Arcus al Vaticano) dall'ex Ministro Lunardi si poggia esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate durante un interrogatorio di un indagato nell'inchiesta dei Grandi Eventi, che afferma estemporaneamente e senza elementi di appoggio che **"il valore dell'immobile di via dei Prefetti può essere almeno di 7 milioni, forse 8"**, contro i 3 milioni rogitati tra Propaganda Fide e l'Immobiliare San Marco di proprietà dell'ex Ministro Lunardi. Si fa notare che esistono ben quattro perizie: una prodotta dalla Banca che ha rilasciato il mutuo, per l'acquisto dell'immobile, all'Immobiliare San Marco, **due** perizie giurate presso i Tribunali di Roma e di Bologna e l'**ultima** riconducibile ai valori degli immobili al metro quadro (bollettini) (2003 - 2004) prodotti dall'osservatorio Immobiliare della Regione Lazio (FIAIP), perizie che confermano un valore dell'immobile dell'ordine di grandezza di quello rogitato tra Propaganda Fide e l'Immobiliare San Marco, e che smentiscono categoricamente la dichiarazione dell'architetto Zampolini. Pertanto **"l'utilità ricevuta"** dall'ex Ministro Lunardi è assolutamente inesistente.

antecedenti al giudizio, quale quella in corso, nelle quali non opera il principio della c.d. **perpetuatio jurisdictionis** (Cass. sez. V, 29.9.04 n. 45418).

Passando al merito, **le emergenze processuali non depongono a favore di un provvedimento di archiviazione.**

Invero, la prospettiva accusatoria appare corroborata sia in punto di contrarietà dell'atto ai doveri dell'ufficio (v. invito a dedurre della Procura Generale della Corte dei Conti presso la sez. giurisdizionale per la Regione Lazio in data 15.6.10, pag. 10, in ordine alla assoluta carenza dei presupposti per la concessione del finanziamento pubblico "Arcus" alla "Congregazione per l'Evangellizzazione dei Popoli o di Propaganda Fide" sollecitato personalmente dal ministro Lunardi) sia in punto di utilità ricevuta (v. dichiarazioni Zampolini in ordine alla sproporzione tra prezzo pagato e valore dell'immobile acquistato dalla società immobiliare amministrata dal figlio del ministro Lunardi).

Conseguentemente, sentito il pubblico ministero e non ritenendo doversi disporre l'archiviazione, gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera, competente ai sensi dell'articolo 5 L. Cost. n. 1/89, ai fini di una eventuale prosecuzione del procedimento, secondo le norme vigenti, ove l'Assemblea conceda l'autorizzazione, ex art. 9 co.4 L.cit.

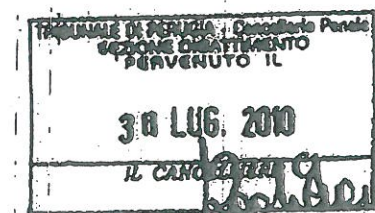
P.Q.M.

Visto l'art. 8 L.Cost. n. 1/89, TRASMETTE gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 L. Cost. n. 1/89.

Visto l'art. 116 c.p.p., autorizza il rilascio di copia del presente provvedimento agli interessati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Così deciso nella camera di consiglio del 28.07.2010.



I GIUDICI

(dott.ssa Paola Vella)

(dott.ssa Maria Pia Di Stefano)

IL PRESIDENTE

(dott. Alfredo Rainone)

Alfredo Rainone